



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bando di concorso pubblico n. 4 del 2021, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili già iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'attivazione di n. 3 (tre) tirocini formativi finalizzati all'assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (Codice identificativo CAM-VII-2021-L. 68/1999)

**VISTI:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 183 del 23 settembre 2021, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 12 febbraio 1991 e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'allegato n. 1- Profili professionali;

la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi" e s.m.i.;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 e s.m.i., recanti, rispettivamente, "Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ed "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 32, comma 1, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 12/2010 del 3 settembre 2010, in ordine a "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC";

la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 14 del 22 dicembre 2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";



il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o “GDPR”), nonché il Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter;

il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare gli articoli dal 247 al 250;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

TENUTO CONTO delle indicazioni del 1° ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sotto forma di bando tipo per l'area II dello Stato, di cui al link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Schema_bando_tipo.pdf;

VISTO il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale- n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la Legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, ed in particolare quanto introdotto dall'articolo 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P15/04/2021), validato dal Comitato tecnico-scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021 e finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima



sicurezza rispetto al contagio da Covid-19, pubblicato il 15 aprile 2021 sul sito http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 136 del 9 giugno 2021), convertito con la Legge n. 113 del 6 agosto 2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» ed in particolare l'articolo 3 "Impiego certificazioni verdi COVID-19" che stabilisce, tra gli altri, che l'accesso ai concorsi pubblici, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 e s.m.i., recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'articolo 1 "Collocamento dei disabili", l'articolo 3 "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva", l'articolo 7 "Modalità delle assunzioni obbligatorie" e l'articolo 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazioni lavorativa;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

CONSIDERATO che l'articolo 39, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espressamente prevede che "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407";

VISTO il Provvedimento del 16 novembre 2006 "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131" (Repertorio atti n. 992/CU) della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) che "si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili";



VISTA la Direttiva n. 1/2019 (prot. DFP 041098 del 24 giugno 2019) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione - avente ad oggetto: "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2001, n. 25";

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 576, recante "Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92"";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125", e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27 luglio 2021, con la quale è stato adottato il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA 2021-2023, contenente, tra gli altri, il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 14 ottobre 2021 con la quale sono state adottate integrazioni al Piano integrato Triennale di Attività - PTA 2021-2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0009374 del 15 ottobre 2021 (prot. INAPP n. 0010653 di pari data), con cui il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il citato Piano Triennale di Attività 2021-2023;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, contenuto nel suddetto PTA 2021-2023, è stata programmata per l'annualità 2021 l'assunzione di n. 3 (tre) unità di personale disabile con inquadramento da Collaboratore di Amministrazione di VII Livello professionale, ai fini della sostituzione delle unità di personale, già in quota ex articolo 3 della Legge n. 68/1999, cessate dal servizio nel corso dell'anno e per cui sia prossima la cessazione del relativo rapporto di lavoro, da recepire in una apposita Convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 11, Legge n. 68/1999, con la Regione Lazio;

VISTA la Convenzione ex articolo 11, Legge n. 68/1999 - registro Ufficiale della Regione Lazio prot. n. 0845124 - perfezionata tra l'INAPP e la stessa Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - GR 52/14 - Area Decentrata "Centri per l'Impiego Lazio Centro" il 20 ottobre 2021 (prot. INAPP n. 10787 di pari data);

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione è definito un programma di assunzioni rivolto a soggetti disabili iscritti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale, con specifico riferimento a n. 3 (tre) unità di personale da reclutare mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica, adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 35, comma 3, Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché ai sensi della D.G.R. n. 576/2019, per l'attivazione di tirocini formativi, finalizzati all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con profilo



professionale di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale;

TENUTO CONTO che l'articolo 3, comma 2, lett. c), della Conferenza Unificata Stato - Regioni e Autonomie Locali - Provvedimento del 16 novembre 2006, prevede l'iscrizione in data antecedente a quella dell'avviso negli elenchi, di cui all'articolo 8 della Legge n. 68/1999, relativi all'ambito territoriale preventivamente individuato nella Convenzione;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione al programma assunzionale definito nella sopracitata Convenzione in adempimento agli obblighi di collocamento obbligatorio mirato delle persone disabili;

RITENUTO di procedere a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili già iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, Legge 12 marzo 1999 n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'attivazione di n. 3 (tre) tirocini formativi finalizzati all'assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale;

CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la delega di specifici compiti e funzioni inerenti la normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di personale 2021-2023 sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'attivazione dei tirocini formativi e le eventuali successive assunzioni saranno comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni normative vigenti;

ACCERTATE, ai sensi di legge, le risorse economiche disponibili, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili già iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'attivazione di n. 3 (tre) tirocini formativi finalizzati all'assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (Codice identificativo CAM-VII-2021-L.68/1999).

2. La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, Legge n. 68/1999 (persone invalide civili affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento; persone non vedenti o



sordomute; persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla 1^a alla 8^a categoria delle tabelle sulle pensioni di guerra) che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente Bando di concorso sul sito istituzionale dell'INAPP, risultino già iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, tenuti dal Servizio Inserimento Lavoro Disabili - SILD di Roma, competente per l'ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma).

3. I vincitori del concorso saranno avviati allo svolgimento di un tirocinio formativo, la cui durata è definita in n. 6 (sei) mesi, con riconoscimento di un'indennità di partecipazione pari ad 800,00 (ottocento) euro lordi mensili, come previsto dall'articolo 15, comma 1, Allegato A della D.G.R. n. 576/2019, con garanzie assicurative (INAIL e responsabilità civile verso terzi) a carico dell'INAPP.

4. Il tirocinio formativo si svolgerà presso la sede dell'INAPP in Corso d'Italia n. 33, a Roma, e sarà finalizzato allo sviluppo/potenziamento delle *skills* personali e all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, come indicate nell'allegato n. 1 - Profili professionali al Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 12 febbraio 1991 e s.m.i.. In particolare, nel corso del tirocinio saranno prevalentemente sviluppate le competenze amministrative ed informatiche necessarie allo svolgimento delle seguenti attività:

- istruttoria, predisposizione e revisione di atti, provvedimenti e documenti di natura amministrativo-contabile;
- supporto alla gestione documentale dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio di destinazione;
- supporto amministrativo per la gestione dei progetti di ricerca;
- collaborazione con le altre professionalità nel contesto dell'ufficio di destinazione.

5. La regolamentazione del tirocinio (tutor, obiettivi, modalità e verifiche periodiche) sarà oggetto delle apposite convenzioni che saranno stipulate tra il soggetto promotore (Servizio SILD di Roma), il soggetto ospitante (INAPP) e il singolo tirocinante, nonché dei progetti formativi alle medesime convenzioni allegati.

6. In caso di esito positivo del tirocinio e delle verifiche mediche obbligatorie (permanenza dello stato di invalidità e compatibilità allo svolgimento delle mansioni), l'INAPP, previo rilascio dell'apposito nulla osta da parte del Servizio SILD di Roma, procederà all'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei tirocinanti con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso di cui al presente Bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente Bando di concorso sul sito istituzionale dell'INAPP:

- a. essere iscritti negli elenchi dei soggetti con disabilità, di cui all'articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii., tenuti da Servizio Inserimento Lavoro Disabili di Roma della Regione Lazio, competente per l'ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma). L'iscrizione nei medesimi



elenchi attesta l'appartenenza alla categoria dei disabili ex articolo 1, Legge n. 68/1999, lo stato di disoccupazione oppure di occupazione in un'attività lavorativa il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari ad euro 8.145,00 per lavoro dipendente e assimilato, o ad euro 4.800,00 per lavoro autonomo, oltre che l'immediata disponibilità al lavoro;

b. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

c. avere un'età anagrafica compresa tra i diciotto anni e l'età pensionabile;

d. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Sono, altresì, ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo straniero dichiarato dall'autorità italiana equipollente al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come sopra indicato. In questo caso è onere del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento con cui la stessa è stata formalmente riconosciuta, a pena di esclusione; il candidato, che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso, il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o equivalenza del titolo dovranno essere obbligatoriamente trasmessi prima della stipula del contratto di lavoro;

e. avere una buona conoscenza della lingua inglese;

f. avere buona conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri;

g. avere una adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, del presente Bando.

h. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà in ogni caso accertato prima dell'assunzione;

i. godimento dei diritti civili e politici;

l. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

m. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

n. non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale (ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca);

o. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

p. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.



2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione al concorso e dalla documentazione alla stessa allegata.
3. In tutte le fasi della procedura, il suddetto Ufficio procederà a verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata in formato pdf mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) **personale** del candidato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente Bando di concorso sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). L'indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato rispetto ad ogni adempimento relativo alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.
2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine indicato al precedente comma (farà fede in tal senso il dato attestato dal sistema di gestione della posta elettronica certificata).
3. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
4. Nell'oggetto del messaggio di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura "**Domanda di partecipazione al concorso di cui al Bando INAPP n. 4/2021- Codice Identificativo CAM-VII-2021-L. 68/1999**",
5. La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo di cui all'**Allegato A**, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda deve essere allegata una copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, anch'essa datata e sottoscritta.

Il candidato, che non dispone di una firma digitale, una volta compilata la domanda, dovrà stamparla per apporvi la firma autografa, quindi trasformarla in PDF ed inviarla, comprensiva di allegati, per PEC all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it, come sopra indicato.
6. Resta esclusa qualsiasi diversa forma e modalità di trasmissione e presentazione delle domande di partecipazione.
7. **Nella domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, tutti i dati nello stesso Allegato richiesti.**



8. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati che ne abbiano necessità devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al punto precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che è valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.
11. Alla domanda di partecipazione, e sempre attraverso posta elettronica certificata (PEC), dovrà essere allegato un *curriculum* professionale strutturato, redatto esclusivamente in lingua italiana secondo il modello di cui all'**Allegato B**, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni relative ai titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione Esaminatrice. Le informazioni riportate nel *curriculum* strutturato dovranno essere accompagnate da ogni riferimento formale (ad es. data ed istituzione che ha rilasciato il/i titoli di studio, e relativi punteggi conseguiti; pubblica amministrazione/soggetto privato presso cui è stata maturata l'eventuale esperienza professionale e lavorativa; società/ente che ha organizzato corsi di formazione, aggiornamento, ecc. e data del rilascio del relativo titolo di frequenza; riferimenti temporali esatti rispetto alla data di inizio e di fine delle singole esperienze lavorative/professionali maturate ed alla qualifica posseduta in costanza di svolgimento delle stesse, ecc.) utile alla identificazione ed alla esaustiva valutazione di ciascun titolo nello stesso *curriculum* riportato. I titoli privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice. Tale curriculum dovrà essere datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. L'INAPP procederà, a campione, alla verifica della veridicità delle informazioni riportate nel suddetto *curriculum*.
12. Il candidato, ai fini della partecipazione al concorso, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro. A riguardo, l'INAPP, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e dall'articolo 15, comma 5-bis, Decreto Legge n. 179/2012, ha aderito al Sistema PAGO PA. Conseguentemente, tale contributo potrà essere pagato direttamente sul sito internet dell'INAPP al link <https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/servizi-online>, facendo ricorso alla



funzionalità “pagamento spontaneo” e, successivamente, alla funzionalità “Servizi dell’ente / Concorsi”. Infine, all’interno della pagina destinata al pagamento, nel campo relativo alla “causale di pagamento” dovrà essere inserita la seguente dicitura: “contributo concorso CAM-VII-2021-L. 68/1999”. **Copia della ricevuta di versamento, riportante gli estremi del pagamento, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.** Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.

13. L’interessato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’articolo 15, Legge n. 183/2011 e s.m.i.

14. Le comunicazioni di carattere generale riguardante il concorso di cui al presente Bando, rivolte a tutti i candidati, saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), mentre eventuali specifiche comunicazioni al candidato interessato verranno trasmesse dall’INAPP all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale mediante il quale il singolo candidato ha trasmesso la propria domanda di partecipazione al medesimo concorso. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente Bando derivanti da mancata oppure tardiva comunicazione di modifiche al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali disservizi informatici o comunque da altri impedimenti imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Ogni eventuale variazione di dati di recapito deve, fino alla conclusione della vigenza delle graduatorie di cui al presente Bando, essere tempestivamente segnalata dal candidato mediante apposita comunicazione trasmessa via PEC all’indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

16. Resta esclusa per i candidati la possibilità di procedere alla regolarizzazione/integrazione delle domande o dell’eventuale documentazione da allegare alle stesse in tempi successivi al termine finale sopra indicato per la loro presentazione.

Articolo 4 - Esclusioni

1. L’ammissione alla procedura concorsuale avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dal singolo candidato. L’INAPP procederà ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione e nei *curricula*. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

2. Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente Bando:

- a) inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine previsto al precedente articolo 3;
- b) inoltro della domanda con modalità e formato diversi da quelli indicati all’articolo 3;
- c) mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
- d) mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente Bando;
- e) mancata allegazione del *curriculum* strutturato, come sopra descritto;



f) mancato pagamento del contributo di ammissione, come indicato dall'articolo 3 del presente Bando.

3. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di tirocinio o di lavoro laddove, nel frattempo, lo stesso sia stato instaurato.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è l'Avv. Mario Emanuele, Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia n. 33 - 00198 Roma (email: m.emanuele@inapp.org).

Articolo 6 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 - 12, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

2. Il segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP.

3. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente Bando, anche in via telematica, da remoto.

5. Nel corso della prima riunione, la Commissione Esaminatrice procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali in conformità alle previsioni del presente Bando.

6. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 100 punti complessivi, di cui 40 punti per la prova scritta, 20 punti per la valutazione dei titoli e 40 punti per la prova orale. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale.

7. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

Articolo 7 - Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute risulti particolarmente elevato, l'INAPP si riserva di effettuare una preselezione, costituita da test a risposta multipla, atta a verificare le competenze e le capacità dei candidati.



Tale test, che dovrà essere risolto in 60 minuti, sarà articolato in 30 quesiti a risposta multipla di cui 15 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 15 diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritte e orali.

2. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,33 punti.

3. I candidati disabili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ai sensi all'articolo 25, comma 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla successiva prova scritta.

4. La gestione della preselezione può essere affidata dall'INAPP a soggetti terzi specializzati nella selezione del personale.

5. Sono ammessi a sostenere la prova scritta i primi cento (100) candidati classificatisi nella prova preselettiva. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta.

6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.

7. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.**

8. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. La mancata presenza presso la sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa intervenuta, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

10. In sede di svolgimento della prova preselettiva in presenza, laddove ciò continui ad essere prescritto, verranno rispettate le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.

11. L'INAPP si riserva in ogni caso di svolgere tale prova preselettiva anche in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, gli adempimenti sopra indicati verranno adeguati in funzione di tale specifica modalità di svolgimento della prova e, nel rispetto dei termini sopra indicati, verranno fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le necessarie informazioni in merito.

Articolo 8 - Prova scritta

1. La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato sintetico o nella risposta ad una serie di quesiti a risposta sintetica su aspetti teorici-applicativi inerenti le seguenti materie:

- elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);



- elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- elementi di disciplina del lavoro pubblico;
- Statuto dell'INAPP e Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle Strutture dell'Istituto, come pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente (<https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>).

2. La prova scritta potrà svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici. In sede di svolgimento della prova scritta in presenza verranno osservate, laddove ciò continui ad essere prescritto, le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.

3. L'elenco degli ammessi alla prova scritta (nell'ipotesi in cui si sia tenuta la prova preselettiva) e l'avviso relativo alla data, al luogo ed alle modalità di svolgimento della medesima prova scritta, che si terrà a Roma, sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima. **Tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.**

4. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova scritta muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

5. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

6. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, codici giuridici e testi di legge, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione di tali divieti, la Commissione Esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

7. Superano la prova scritta i candidati che abbiano riportato nella stessa prova un punteggio pari ad almeno 28/40.

Articolo 9 - Valutazione dei titoli

1. Dopo la prova scritta, ma prima della correzione della stessa per coloro che l'abbiano completata, si procederà alla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un punteggio pari a 20 punti, così distribuiti:

- A. fino ad un massimo di **4 punti** per il punteggio del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale;
- B. fino ad un massimo di **8 punti** per i titoli di studio ulteriori e per i corsi di formazione;
- C. fino ad un massimo di **8 punti** per attività lavorativa o attività di tirocinio svolta presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016), altre Pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati.

3. All'esito del perfezionamento delle attività di correzione della prova scritta e della valutazione dei titoli i candidati ammessi alla prova orale riceveranno apposita



comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, nonché i punteggi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Verrà, altresì, trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione di esclusione ai candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo in sede di prova scritta previsto al precedente articolo 8.

Articolo 10 - Prova orale

1. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nella sede di convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, o la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, comporterà l'esclusione dal concorso.
3. L'INAPP si riserva, qualora necessario, di espletare la prova orale in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.
4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie indicate all'articolo 8, comma 1.
5. In sede di colloquio, in conformità all'articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (mediante esercizi di lettura e traduzione di un testo, nonché mediante conversazione. Solo per i cittadini stranieri, tale verifica è preceduta anche da un colloquio per la verifica del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana) e la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, del presente Bando. All'esito di tale accertamento verrà attribuito ai candidati un giudizio sintetico "positivo" o "negativo".
6. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte, anche ove tale prova fosse eventualmente svolta in modalità telematica.
7. Nel caso in cui la prova orale si svolga in presenza verranno rispettate, laddove ciò continui ad essere prescritto, le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.
8. Superano la prova orale i candidati che conseguono, all'esito della stessa, un punteggio pari ad almeno 28/40, nonché un giudizio "positivo" circa la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e software informatici sopra indicati.
9. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà affisso nella sede dei colloqui e pubblicato nell'apposita sezione del sito INAPP.



Articolo 11 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito del concorso sulla base della somma del punteggio conseguito in sede di prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito - a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali - un punteggio complessivo pari ad almeno 65/100.
2. La graduatoria di merito e la graduatoria definitiva saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP. La graduatoria definitiva sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto (<https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati. Di tale pubblicazione verrà, altresì, data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami".
3. Nell'ambito del numero dei posti messi a bando, saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva formata sulla base del punteggio come sopra riportato, e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., comunicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 12 - Stipula del contratto di lavoro

1. I candidati di cui al presente Bando, che risultino in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, saranno avviati allo svolgimento del tirocinio presso l'INAPP, come previsto all'articolo 1 del presente Bando.
2. I candidati, dichiarati vincitori del presente concorso, che completino il tirocinio con esito positivo, previo rilascio del nullaosta all'assunzione da parte del SILD di Roma, e che risultino ancora in possesso dei requisiti sopra individuati ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, saranno assunti nei ruoli dell'INAPP previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
3. Per poter procedere alla stipula del contratto, i candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:
 - 3.1 la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in relazione alle mansioni da svolgere, rilasciata dalla Commissione medica prevista dall'articolo 4, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico INPS ai sensi dell'articolo 20, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - 3.2 la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:
 - la cittadinanza;



- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- la titolarità dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;
- l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione nei ruoli dell'INAPP;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente;

3.3 copia del permesso di soggiorno CE o dell'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi non UE), accompagnata da dichiarazione (in formato pdf) di conformità degli stessi documenti all'originale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile.

Le dichiarazioni sub 3.2. e 3.3., laddove sottoscritte con firma autografa, dovranno essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta in calce.

4. I candidati vincitori che non presentino all'INAPP la documentazione di cui al punto precedente entro il termine sopra indicato, decadranno definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 *quater*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto o di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, il candidato vincitore è considerato rinunciario e decade definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro.

6. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dai candidati vincitori e di richiedere agli stessi la produzione di ulteriore documentazione.

7. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i vincitori della selezione di cui al presente Bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

Articolo 13 - Assunzione in servizio



1. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui al presente Bando è subordinata all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati vincitori del concorso, per il quale venga disposta l'assunzione, saranno assunti dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione (VII livello professionale).
3. I candidati vincitori del concorso saranno soggetti ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà ai candidati vincitori il trattamento economico disciplinato dal medesimo CCNL per il personale inquadrato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione (VII livello professionale).
4. I candidati vincitori, in caso di superamento con esito favorevole del periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro dei candidati vincitori decorrerà dal giorno di inizio del servizio.

Articolo 14 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti a tal fine dall'INAPP è finalizzato - come nel dettaglio evidenziato nell'**Allegato C** (Informativa Privacy) del presente Bando - unicamente all'espletamento delle attività oggetto della selezione di cui al medesimo Bando e avverrà da parte dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane nel momento dell'acquisizione delle candidature, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura selettiva operanti presso l'Ufficio Dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli, nonché per gestire le prove concorsuali, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata indicazione dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:
 - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP - Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma - alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
 - a mezzo PEC, all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante



per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924>.

4. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 RGPD).

5. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: res.pro@inapp.org.

Articolo 15 - Pubblicità

1. Il presente Bando è pubblicato integralmente sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami".

2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), ove sarà possibile, come sopra già indicato, prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.

Articolo 16 - Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.

2. La presente procedura concorsuale costituisce *lex specialis*; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.

3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura concorsuale di cui al presente Bando o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

4. Gli Allegati A, B e C, come sopra richiamati, anch'essi pubblicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), costituiscono parte integrante del presente Bando.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.